

DECRETO DEL DIRIGENTE

del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni”

Oggetto: Settore FALQ – Prescrizioni fitosanitarie per contrastare la diffusione di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni su girasole da seme (*Helianthus annuus* L.) coltivato nel territorio della regione Marche – Anno 2023

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTE la Delibera CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 e n. 19 del 19.04.2023 con cui è stato rispettivamente approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e il nuovo assetto organizzativo macro della stessa;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.), oggi “Marche Agricoltura Pesca” nonché l’incarico ad interim di direzione del Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni” al dott. Andrea Bordoni;

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l’incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all’esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

DECRETA

- che l’operatore professionale Suba Seeds Company Spa provveda all’immediata rimozione e distruzione delle piante di girasole (*Helianthus annuus*) che presentano segni e sintomi di *Plasmopara halstedii* dai campi di moltiplicazione per la produzione di semente ubicati nel territorio del Comune di Mondavio coord. geogr. N 43.636199, E 12.960797 e di Fratte Rosa coord. geogr. N 43.655739, E 12.915411 in provincia di Pesaro-Urbino;
- che la distruzione del materiale vegetale estirpato e portato fuori dal campo coltivato avvenga mediante bruciatura, tenendo conto delle normative vigenti in materia ambientale;
- di inviare copia del presente decreto all’operatore professionale in relazione alle misure fitosanitarie adottate con il presente atto e al Servizio Fitosanitario dell’Emilia Romagna, regione in cui si trova la sede operativa della ditta sementiera Suba Seeds Company Spa;
- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell’Agenzia, www.amap.marche.it.



Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 15 del D. Lgs. n 19 del 02.02.2021, ovvero con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L. R. n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- D. Lgs. n. 19 del 02.02.2021;
- D. Lgs. n. 20 del 02.02.2021;
- Reg. (UE) 2017/625;
- Reg. di Esec. (UE) 2019/2072;

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", AMAP.

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Delibera CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Tra le competenze fondamentali del SFR, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 19 del 02.02.2021, vi sono il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei e dei loro prodotti al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena e di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione europea, nonché la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

In conformità con l'art 17 del D. Lgs. n. 20 del 02.02.2021 i prodotti sementieri sono sottoposti a controlli ufficiali per la presenza di organismi nocivi, secondo quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore, in applicazione del Reg.(UE) 2017/625.



Il Reg. di Esec. (UE) 2019/2072, all'allegato IV parte H, elenca gli ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra, fra cui vi è la *Plasmopara halstedii*, con tolleranza della presenza pari a 0% su semente di girasole. Per prevenire la presenza di questo organismo nocivo sulla semente, l'allegato V del medesimo regolamento parte G al punto 1. e 2., stabilisce alcune misure tra cui almeno un'ispezione all'anno delle colture di girasole da seme e il campionamento della semente prodotta. Stabilisce inoltre al punto 3. l'applicazione di misure supplementari che prevedono in caso di ritrovamento di piante con segni e sintomi di *Plasmopara halstedii* l'immediata rimozione dal campo e distruzione delle stesse.

In data 27.06.2023 è stato effettuato dal Servizio Fitosanitario regionale un controllo in campo di diversi appezzamenti destinati alla produzione di semente per conto dell'operatore professionale Suba Seeds Company Spa. Durante il controllo è stata riscontrata la presenza di segni e sintomi di *Plasmopara halstedii* sui due appezzamenti identificati con le seguenti coordinate geografiche (Comune di Mondavio (PU): N 43.636199, E 12.960797 e Comune di Fratte Rosa (PU): N 43.655739, E 12.915411) come da verbale n.12/elr del 27.06.2023 comunicato all'operatore professionale con protocollo n. 4760 dell'11.07.2023. Pertanto si ritiene necessario prescrivere le misure fitosanitarie previste dal Reg. di Esec. (UE) 2019/2072 alleg. V parte G punto 3. in funzione delle percentuali di infezione riscontrata riportate nel verbale di sopralluogo.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo alle prescrizioni fitosanitarie di prevenzione di *Plasmopara halstedii* sugli appezzamenti coltivati a girasole da seme, per conto della ditta Suba Seeds Spa, su cui è stata riscontrata la presenza di piante infette.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"

